Codice A1820C
D.D. 15 ottobre 2021, n. 2945
OGGETTO: BICB17/2021 - Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di Borriana (BI). Richiedente: Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI - Azeglio (TO).

ATTO DD 2945/A1820C/2021 DEL 15/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: OGGETTO: BICB17/2021 – Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di Borriana (BI). Richiedente: Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI – Azeglio (TO).

PREMESSO CHE
- in data 28/07/202, con nota protocollata al n. 35428/A1820C, il Sig. Coppo Gilberto, titolare della ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI, con sede legale in Comune di Azeglio – Cascina Boscarina 33 bis, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua denominato Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di Borriana (BI);
- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali e la relazione forestale, a firma dei tecnici Dott. Giulio Monti e Dott.ssa Elisa Ceria, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- in data 11/08/2021, con nota prot. n.38007/A1816B è stato trasmesso al Comune di Borriana (BI) l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del R.R. 14/R;
- in data 26/08/2021, sul n. 34 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è stato pubblicato l'avviso di presentazione dell'istanza in argomento;

CONSIDERATO CHE
- l'intervento proposto in progetto prevede un taglio di utilizzazione del robinieto su area demaniale, e che il medesimo è previsto su una superficie di 62381 mq;
- in sede progettuale la Ditta COLPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI ha previsto un prelievo di ca. 4437 q.li di legname, cui attribuire un valore di macchiatico positivo, tenendo conto di una situazione di accessibilità al sito individuata come "buona";

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 20/09/2021, si ritiene utile che, come previsto dal D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i, nella fascia entro i 10 m. dal ciglio di sponda si effettui una taglio manutentivo con il rilascio di una copertura di chioma almeno pari al 20%, conservando i soggetti più stabili;
- al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura da rilasciare del 10%;
- sulla base delle modalità di contrassegnatura delle piante da rilasciare, si ritiene utile che il rilascio avvenga per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;
- sempre in sede di istruttoria, si è provveduto a rideterminare la massa di prelievo di legname che risulta pari a 5.070,40 q.li (coeff. 8,0 q.li/mc), concordando sulle condizioni di accessibilità;
- per quanto indicato sopra, è stato calcolato in sede istruttoria un valore di macchiatico pari a 9.633,00 euro;
- in relazione alla tipologia di taglio concedibile, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi pari a 9.633,00 euro;

PRESO ATTO CHE
- il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria in data 03/08/2021 nella misura di euro 50,00;
- il proponente ha provveduto al pagamento del canone (valore di macchiatico) in data 08/10/2021 nella misura di euro 9.633,00;
- il proponente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai fini del presente provvedimento, come da documentazione pervenuta in data 26/04/2021 (Prot. ingresso n. 19765) e conservata agli atti;
- non sono pervenute osservazioni ed opposizioni di sorta;
-

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.LGS. 112/1998;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i;
- L.R. n. 23/2008, art. 17;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- D.P.C.M. 22/12/2000;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- L.R. n. 5 del 05/05/2012, art. 23;
- D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI Aldo ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua denominato Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in Comune di Borriana (BI) nelle aree individuate negli elaborati progettuali e nelle planimetrie allegate all'istanza citata in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate;
2. nella fascia entro i 10 m. dal ciglio di sponda si effettui una taglio manutentivo con il rilascio di una copertura di chioma almeno pari al 20%, conservando i soggetti più stabili;
3. al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura da rilasciare del 10%;
4. il rilascio dovrà avvenire per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;
5. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui; la ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spesa tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garanti re il regolare deflusso delle acque;
6. l'intervento dovrà essere limitato esclusivamente a quanto espressamente indicato in premessa, ovvero una superficie di intervento non superiore a 62.381 mq e un prelievo di legname non superiore a 5.070,40 q.li;
7. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed al al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
8. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire al di fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e comunque ad una distanza maggiore di m. 4.00 come ai sensi del R.D. 523/1904;
9. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
10. al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso la ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Comando Provinciale dei Carabinieri-Forestale di Biella della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione;
11. eventuali vie di esbosco, realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
12. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli

interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

13. dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento forestale regionale vigente.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

La presente Autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso,entro il termine di sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

I funzionari estensori
Michele Cressano
Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo